COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2011 - 113 **Data 26-07-2011**	**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

L'anno **duemilaundici** , il giorno **ventisei** del mese di **Luglio** , alle ore **17:45** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
MASI MARIO	X				
LISBINO ANTONIO		X			
SEPE PAOLO	X				
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
TURCO ANTONIO		X			
MORETTI FRANCESCO	X				

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: atto di indirizzo per la costituzione dell'ufficio staff del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco il quale ritiene che per lo svolgimento della propria attività politico amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi sia necessario istituire un apposito e necessario ufficio di staff;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 87 del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, si è provveduto all'approvazione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 secondo il quale il regolamento degli uffici e servizi può prevedere l'istituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

VISTO l'art. 43 del Regolamento uffici e servizi dell'ente – Uffici staff del Sindaco- il quale prevede che:
- l'ufficio di staff è posto alle dirette dipendenze del Sindaco ed è strumentale all'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di comunicazione, di informazione, di indirizzo e di controllo.
- il Sindaco può altresì assumere collaboratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo.

VISTO che sono stati posti in quiescenza il responsabile dell'Area Affari Generali, il responsabile dell'Area Polizia Municipale e il Responsabile dell'Area finanziaria per cui oggi vi è un solo dipendente con funzioni apicali;

VISTO che il numero dei dipendenti è inferiore alle necessità per cui non è obiettivamente possibile assegnare all'ufficio staff personale interno;

ACCERTATO che l'Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che la spesa relativa all'incarico è stata prevista nel bilancio 2011;

VISTO che a seguito dell'emanazione del Dl. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 sono state introdotti nuovi limiti all'assunzione di personale a tempo indeterminato;

DATO ATTO che è in corso una profonda modificazione degli assetti finanziari, tributari e normativi degli Enti locali per cui il Sindaco ha bisogno di un soggetto esperto che lo aiuti ad individuare le migliori azioni in campo economico per l'Ente di Carinaro ed allo stesso tempo svolga attività di controllo dell'andamento delle risorse al fine di evitare lo sforamento del patto di stabilità che pregiudicherebbe la programmazione dell'amministrazione;

DATO ATTO che l'area AAGG è stata assegnata temporaneamente al Segretario Comunale, mentre nelle more dell'espletamento del contratto per la copertura del Responsabile dell'Area Finanziaria, è stata nominata la dipendente Elena Barbato, a seguito di assegnazione di mansioni superiori della categoria D1, pertanto non vi è all'interno alcun soggetto con le competenze necessarie per svolgere tale attività;

DATO ATTO CHE:
- all'ufficio possono essere nominate persone con contratti di lavoro a tempo determinato di natura coordinata e continuativa o occasionale in possesso di idonea qualificazione in relazione agli obiettivi dell'amministrazione;
- le modalità di scelta dei collaboratori da adibire agli uffici avviene su provvedimento del Sindaco, fermo restando il carattere "intuitus personae" dello stesso;
- che l'incarico de quo non rientra tra quelli di consulenza, collaborazione, studio e ricerca di cui all'apposito regolamento comunale ma presenta caratteri autonomi e peculiari;
- i contratti di collaborazione sono stati oggetto di recenti modifiche per cui oggi la normativa fondamentale è costituita dall'art.7 comma 6 del Dlgs n. 165/2001, integrato con le disposizioni della legge finanziaria del 2008;
- l'elaborazione normativa intervenuta su tale articolo ha avuto la funzione essenziale di ricondurre tutte le tipologie di incarico a quella dei contratti di lavoro autonomo, superando tutte le problematiche legate alla non univoca terminologia;
- la Corte dei Conti Sez. di controllo per la Lombardia, nella delibera n.37 del 5.2.2009 ha detto che l'art.46 della L. n. 133/2008 *unifica gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza,*

riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma (da conferire perciò con contratti di lavoro autonomo) tutti caratterizzati dal grado di professionalità richiesta… Ciò comporta l'irrilevanza del contenuto della prestazione…, operando la sola distinzione tra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili entrambe alle prestazioni degli art. 2222 e 2230 del codice civile. Le relative prestazioni sono quindi caratterizzate dalla individualità dell'incarico, dal carattere autonomo della prestazione, dalla richiesta del raggiungimento del risultato;

- i requisiti che caratterizzano questa prestazione d'opera sono: 1) la continuità della prestazione che deve intendersi come un'unica prestazione il cui adempimento si realizza in un arco temporale certo o da più prestazioni omogenee che vengono reiterate; 2) il coordinamento funzionale della prestazione lavorativa con l'attività del committente in modo tale che la prestazione possa inserirsi all'interno del programma del committente come mezzo di realizzazione dello stesso;
- tale tipo di rapporto si qualifica di natura civilistica di lavoro autonomo ai sensi dell'art.2222 del C.C. mentre sottol'aspetto fiscale i redditi conseguiti con tale istituto sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- a seguito delle recenti modifiche legislative (art. 22 della l.69/2009) la norma è stata interpretata nel senso che non necessariamente il destinatario dell'incarico debba possedere una laurea magistrale, potendo il requisito della professionalità essere soddisfatto con un accertamento oggettivo dal quale risulti un grado di elevata professionalità. Pertanto, come espressamente riconosciuto dalla Corte dei Conti nel parere 28/2008 possono essere destinatari degli incarichi soggetti che siano comunque in possesso di una specializzazione specifica, acquisita anche al di fuori di un percorso universitario, oltre che comprovata sulla base dell'esperienza maturata, e che sia concretamente esplicabile nell'ambito della prestazione richiesta. L'art. 22 della legge n.69/2009 prevede che si possa prescindere dal titolo universitario per la stipulazione, non più di contratti d'opera ma di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, chiarendo con ciò che si verte nell'ambito generale ed unitario dei contratti di collaborazione;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- il principale obiettivo dell'Ente è quello di impedire lo sforamento del patto di stabilità nell'anno 2011 per evitare le pesantissime sanzioni applicabili e l'impossibilità di assunzione di personale;
- la funzione del collaboratore dell'ufficio staff è proprio quello di indirizzare l'azione amministrativa nella giusta direzione per impedire lo sforamento del patto e di controllare l'operato dei responsabili e degli operatori;
- il prestatore organizza il proprio lavoro in maniera autonoma senza vincolo di subordinazione, quale quello riferibile all'orario di lavoro ma è soggetto solo alle forme di coordinamento con il committente e tali da non pregiudicare l'autonomia dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- ai sensi di legge è necessario che l'incarico si svolga per la realizzazione di progetti specifici e determinati per cui vi è l'impossibilità di conferire incarichi a contenuto di carattere generale ed indeterminato e la soluzione delle specifiche problematiche deve essere individuata al momento del conferimento dell'incarico e va indicato come oggetto nello specifico contratto;
- la Corte dei Conti ha riconosciuto la possibilità di ricorrere a soggettiesterni nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti (sez.giur.emilia Romagna n.463/04);
- il nuovo comma 6 dell'art.7 del Dlgs. N.165/2001 distingue gli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo nelle due categorie di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- l'art.76 del Dl n.112/2008 come pure modificato dal D.L. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, in materia di individuazione della spesa di personale, benché solo ai fini del patto di stabilità, considera tra queste i costi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. E' pertanto confermata la posizione del dipartimento della funzione pubblica di cui alla circolare n.2/2008 per la quale la spesa relativa ai contratti di natura occasionale nonrientra tra i costi del personale, collocandosi nella spesa corrente come prestazione di servizio in altra tipologia della spesa corrente. La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera 9/2010 nell'elencare le componenti considerate per la determinazione della spesa di personale dei comuni soggetti al patto di stabilità considera soltanto le collaborazioni coordinate e continuative e non l'altra tipologia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale;
- la Corte dei conti, sez. Lombardia nel parere n.23/2008 ha detto che spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle;
-che il rapporto che il Sindaco intende stipulare è di collaborazione occasionale per cui l'importo stabilito non rientra nelle spese di personale, così come pacificamente chiarito da dottrina e giurisprudenza;
- che il Sindaco intende stipulare tale contratto di collaborazione occasionale che non si configura come un incarico di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ma è un incarico conferito ai sensi dell'art.90 Tuel per la realizzazione di uno specifico obiettivo temporalmente dimensionato che è quello di adeguare il Comune di Carinaro alla nuova struttura contabile, finanziaria e fiscale, così come delineata dal legislatore negli ultimi provvedimenti normativi emanati, in modo da riuscirea fornire i servizi che questa amministrazione ritiene fondamentale sia pure a seguito della ennesima riduzione dei trasferimenti erariali e ad attuare il controllo di gestione;
- non vi sono professionalità interne in grado di svolgere tale compito;

- vi è la necessità per l'Ente di individuare una professionalità che conosca a fondo la struttura economica e normativa di un comune;
- in quanto ufficio staff spetta al Sindaco scegliere il proprio collaboratore che dovrà essere una persona di fiducia, che conosce la realtà di Carinaro e che sappia operare al meglio per il raggiungimento degli obiettivi che il Sindaco e la Giunta intendono raggiungere;
- sarà stipulato un contratto in forma scritta tra il collaboratore individuato e il Sindaco in cui saranno specificati tutti gli elementi necessari per legge;
- gli incarichi esterni per essere legittimi devono riguardare materie e questioni che hanno attinenza con i fini istituzionali dell'amministrazione conferente;
- i collaboratori esterni, essendo lavoratori autonomi non possono esercitare le tipiche attività di gestione e di rappresentanza dell'ente che restano di esclusiva competenza di funzionari e dirigenti pubblici (Consiglio di Stato, sez V n,.121272003 e circolare F.P. n.4/204);
- l'art. 3 comma 77 della legge finanziaria del 2008 introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dall'art.7 del Dlgs. N.165/2001 (obbligo di attuare le procedure di pubblicità dell'incarico e di valutazione comparativa). La giurisprudenza e la dottrina hanno stabilito che si tratta di quegli incarichi che si caratterizzano per l'aspetto essenzialmente fiduciario che li contraddistingue e in questa tipologia rientrano gli incarichi conferiti ex art.90 del Tuel (uffici di supporto agli organi di direzione politica);
- anche la Funzione Pubblica (circolare 2/2008) ritiene di escludere dalla disciplina generale sugli incarichi (obbligo di pubblicità) le collaborazioni occasionali che si esauriscono in un'unica azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto di natura fiduciaria. Ciò anche per il favore accordato dal legislatore a tale tipologia di prestazioni considerate compatibili con il regime autorizzativo degli incarichi pubblici a termini dell'art.53 del Dlgs. N.165/2001;
- nonostante non sia necessario, il Sindaco intende pubblicare per n.10 giorni sul sito web del comunel'avviso per la scelta del collaboratore da inserire nell'ufficio staff, avviso che si allega al presente atto;

RITENUTO quindi di dover approvare l'istituzione di un apposito ufficio di staff per il miglior perseguimento dell'attività politica, come sopra evidenziato, mediante stipula di un contratto di collaborazione di natura occasionale per il periodo di un anno, prevedendo per il collaboratore di determinare un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale stabilito dalla Giunta comunale in € 20.400 lorde, disponibili nell'apposito capitolo di bilancio. Si dà atto che tale compenso è inferiore a quello percepito annualmente dalla categoria D1 ;

DI ISTITUIRE la creazione dell'ufficio di staff da porre alle dirette dipendenze del Sindaco;

PRESO ATTO che a bilancio sono state riservate delle somme destinate alla remunerazione di collaborazione per gli uffici di staff;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Sottopone all'esame e per l'approvazione della Giunta Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1) di istituire l'ufficio di staff, composto da una sola unità, alle dirette dipendenze del Sindaco, così come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
2) di prendere atto che la scelta del componente e la misura del compenso avverrà con specifico provvedimento del Sindaco il quale sceglierà sulla base dei curricula presentati a seguito della pubblicazione sul sito web comunale per n.10 girni consecutivi dell'allegato bando;
3) di dare atto che a bilancio sono state riservate delle somme destinate alla remunerazione.
4) Dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Parere di regolarità contabile

Il responsabile del servizio finanziario, Elena Barbato, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Carinaro, 26.07.2011

Il Responsabile del servizio
(ElenaBarbato)

COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA **PROVINCIA DI CASERTA**
Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029250 – Telefax 081-5027596 – E-mail: carinaro.it

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

IL SINDACO

Visto l'art. 90 del D.lgs. 267/00";
Visto l'art. 43 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;
Dato atto che il Sindaco individua i componenti dell'Ufficio di Staff fra il personale dipendente o esterno all'Amministrazione mediante incarico di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero con incarico di collaborazione coordinata e continuativa;

RENDE NOTO

ART. 1 – Il Comune di Carinaro indice una selezione per il conferimento di un incarico di collaboratore occasionale per la costituzione dell'Ufficio di Staff del Sindaco, quale supporto per attività di indirizzo in ambito finanziario e tributario, nonché di controllo nella gestione delle risorse contabili (controllo di gestione).
ART. 2 – La durata dell'incarico è prevista in mesi dodici decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato di collaborazione occasionale.
L'incarico è rinnovabile.
ART. 3 – Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio non inferiore al diploma discuola secondaria di 2° grado;
b) maturata esperienza nel settore finanziario degli EL e conoscenza specialistica delle norme sui tributi degli El, sulla contabilità degli EL e sul patto di stabilità;
c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
ART. 4 – La domanda, indirizzata al Comune di Carinaro (CE), Piazza Municipio n.1 – 81032 Carinaro dovrà essere presentata al Protocollo Comunale entro le ore 12.00 del 12.08.2011, e potrà essere inviata dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio On-Line, corredata da curriculum professionale.

ART. 5 – Il Sindaco e la Giunta, successivamente alla scadenza del termine, provvederanno ad individuare, a loro insindacabile giudizio, il soggetto cui affidare l'incarico, previa disamina dei curriculum prodotti e sulla base della esperienza professionale acquisita in relazione al complesso di attività previste dall'incarico.
Il Sindaco potrà sottoporre i candidati ad un colloquio individuale.
ART. 6 – L'incarico potrà avere una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco e, per la sua natura fiduciaria, potrà essere revocato in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione alcuna.
Il trattamento economico accessorio previsto dai C.C.N.L., per i collaboratori esterni, viene sostituito con un emolumento sostitutivo e omnicomprensivo dell'importo annuo di €.20.400,00. Il presente avviso viene

pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale da oggi e sino alla data di scadenza di presentazione delle domande.

ART. 7 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla procedura di incarico e per il trattamento sul lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e attività connesse all'espletamento della presente procedura di incarico e soltanto da parte dei responsabili o degli incaricati espressamente individuati dal titolare del trattamento e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dall'ufficio preposto, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso, mediante trattamento informatico e/o cartaceo, comunque adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

La mancata comunicazione dei dati necessari all'iter procedurale comporterà l'esclusione del candidato.

La partecipazione alla procedura comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

IL SINDACO
DR.MARIO MASI

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco MASI MARIO	**F.to Il Segretario Comunale** OLIVADESE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N._____

Carinaro**, lì **00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

|_| Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;
|_| Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/_____ del _____/_____
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
|_| Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota
prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro**, lì **00-00-0000

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,
ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)

Il Messo Comunale

Visto per il protocollo (punto 2)

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI
SEBASTIANO
MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA